

SCADENZE AL 30/9

Gli Uffici Scolastici Regionali accertano, a norma dell'art. 1, comma 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62, la permanenza dei requisiti della scuola paritaria.

Ricordiamo le scadenze previste entro il **30/9 p.v.** cui dar seguito secondo le modalità indicate dagli USR o AT:

DECRETO 29 novembre 2007, n.267 Art. 3. Mantenimento della parità (cfr. anche Decreto n.83/2008 art. 5 - Il mantenimento della parità)

1. Il gestore o il rappresentante legale, entro il **30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.**

2. Inoltre, la scuola è tenuta a comunicare entro il termine di cui al comma 1:

- a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;**
- b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;**
- c) la composizione degli organi collegiali;**
- d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola.**

MODIFICA CONVENZIONI SCUOLE PRIMARIE

Per l'aumento o la diminuzione del numero delle ore di sostegno rispetto alle situazioni fissate all'atto della stipula della convenzione, il gestore, richiede l'atto modificativo della convenzione all'Ufficio scolastico regionale, che provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 Art. 3 – Modifica della convenzione

3.1

La convenzione può essere modificata dall'Ufficio Scolastico Regionale in relazione al variare dell'entità economica dei contributi assegnati annualmente dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La convenzione può inoltre essere modificata a richiesta del Gestore nei seguenti casi:

a. **aumento o diminuzione del numero delle classi e del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo rispetto a quelle risultanti dall'atto di convenzione;**

b.

c.

La richiesta di modifica per i casi di cui al punto a) deve essere inoltrata dal gestore/rappresentante legale, o persona munita di procura speciale:

- per le classi entro il termine previsto dal regolamento sulla parità scolastica e cioè 30 giorni dopo la chiusura delle iscrizioni;

- per le ore di sostegno, entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento.

NB Negli ultimi anni, a fronte di risorse insufficienti, non sono state riconosciute, di norma, aumenti di ore di sostegno.